



COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

## ORDINANZA SINDACALE N. 41 del 21/06/2017

### **OGGETTO : DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE A CAMPER E VEICOLI SIMILARI CON PERMANENZA DI PERSONE A BORDO**

**PREMESSO** che negli ultimi mesi si sono riscontrati sul territorio comunale nuovi insediamenti di gruppi di persone dimoranti su veicoli diversi, quali caravans, campers e similari parcheggiati sul suolo pubblico e che tali insediamenti avvengono senza alcuna autorizzazione;

**CONSIDERATO** che, con l'avvento della stagione estiva, tali insediamenti tendono fisiologicamente a moltiplicarsi, sia per il maggior flusso turistico ma, soprattutto, a causa di sgomberi organizzati ed eseguiti nei comuni vicini per identiche situazioni e mai previamente annunciati;

**VERIFICATO** che a bordo di tali veicoli dimorano numerose persone per ogni veicolo (anche 11 contemporaneamente) sia nelle ore diurne che notturne;

**RISCONTRATO** che ogni giorno, nei luoghi ove tali mezzi trascorrono la notte e buona parte delle ore diurne, compaiono ingenti quantità di spazzatura varia (sacchi gettati a terra o anche rifiuti senza sacco sparsi sul suolo pubblico ed anche nelle aiuole dei parcheggi);

**STIMATO CHE** tali insediamenti sono particolarmente frequenti (ad es. nella zona commerciale di Navacchio), così come comprovato dai numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale nonché dalle segnalazioni di privati cittadini che a più riprese hanno evidenziato tale criticità, lamentando anche difficoltà nella conduzione delle rispettive attività commerciali;

**CONSIDERATA** la pericolosità, per gli stessi occupanti, della convivenza in sovraffollamento sui veicoli sopraccitati, visti anche gli ultimi tragici fatti occorsi a Roma il 3 maggio u.s., quando due bambine e la sorella più grande sono perite a causa dell'incendio doloso del camper sul quale pernottavano in compagnia di altre 13 persone, non riuscendo, a causa del sovraffollamento del mezzo, a guadagnare l'uscita;

**VISTO** che su detti mezzi vengono usualmente utilizzate a scopo di preparazione alimentare fiamme libere con fornelli a gas di varie dimensioni, con estrema facilità di incendio delle parti infiammabili e delle suppellettili;

**ACCERTATO** che spesso gli occupanti dei veicoli di cui trattasi tendono ad occupare, sul territorio comunale, immobili privati in stato di abbandono o immobili mai completati e rimasti allo stato di



COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

cantiere, trasferendo colà la dimora di persone in sovrannumero prima alloggiate sui camper di cui trattasi (es. Polizia Municipale di Cascina, in data 11.4.2017, sgombero di immobile "Desio & Robè" di Navacchio via del Nugolaio), tra cui bambini e persone invalide, poi esposti ad ogni insidia propria delle aree di cantiere o abbandonate ed in condizioni igieniche e sanitarie assolutamente insufficienti;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

**ACCERTATO** che dette persone, dimoranti sui veicoli di cui trattasi, per espletare ogni funzione fisiologica e per lavarsi ogni giorno si presentino in massa presso i bagni riservati alla clientela di alcuni esercizi commerciali della zona industriale di Navacchio, soprattutto nelle ore mattutine, costringendo i vertici delle aziende a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine;

**RITENUTO** pertanto che la fermata e la sosta dei predetti veicoli sul suolo pubblico, unite alla permanenza di persone a bordo degli stessi, creino serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano;

**ATTESO** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per gli stessi occupanti e per la popolazione, nonchè turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando, oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

**RILEVATO** che il precitato fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell'ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 del D.M. 5 agosto 2008;

**CONSIDERATO** che l'articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto Legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le



COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione giuridica e ambiti di applicazione;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute e dell'igiene della collettività locale;

**RITENUTO** per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la fermata e la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, ed altri mezzi simili con presenza a bordo, seppure temporanea, di persone;

**RITENUTO** necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

**ORDINA**

per mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, **il divieto di fermata e di sosta 0/24**, su tutto il territorio comunale, di roulotte, caravans, campers e veicoli simili di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione ancorché temporanea, in costanza della presenza a bordo di persone;

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o simili.

**Sono, di conseguenza, vietati in maniera assoluta:**

1. lo scarico di residui organici di acque chiare e residui reflui
2. l'allacciamento alla rete elettrica pubblica



COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

3. l'utilizzo di idranti o altri impianti pubblici

**DISPONE**

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro (pagamento in misura ridotta pari a 50 euro) oltre alla sanzione cautelare del sequestro amministrativo (art. 13 L. 24.11.1981 n. 689) delle cose che servirono a commettere l'illecito o ne furono il prodotto.

Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

**AVVISA**

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Pisa, alla Questura di Pisa, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'ASL - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica. Il presente provvedimento verrà altresì pubblicato mediante affissione all'albo Pretorio, inserito sul sito internet del Comune di Cascina, e pubblicizzato a mezzo comunicati stampa ed apposizione di idonea segnaletica sulle principali vie di accesso al territorio comunale, oltre che debitamente notificato alle persone attualmente rinvenute sul territorio nelle condizioni su descritte.

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cascina.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, è ammesso ricorso:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034 ed entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.



COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

Cascina, 21/06/2017

**Il Sindaco**  
Susanna Ceccardi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.*